



**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE IN COOPERAZIONE.
RINNOVO**

Tra i seguenti Ordini e Collegi Professionali:

- **Ordine dei Dottori Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Firenze**, con sede in Firenze, via V. Fossombroni 11, codice fiscale 80043570482, rappresentato dal Dott. Paolo Gandi.
- **Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze** con sede in Firenze, Piazza Stazione 50 , codice fiscale 80010790485 rappresentato dall'Arch. Serena Biancalani;
- **Ordine dei Chimici della Toscana**, con sede in Firenze via Panciatichi 96, codice fiscale 80012790483 rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Piccioli
- **Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze** con sede in Firenze, Via Masaccio 235, codice fiscale 80011570480, rappresentato dal Geom. Stefano Nicolodi.
- **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze**, con sede in Firenze, viale Milton 65, codice fiscale 80027250481, rappresentato dall'Ing. Giancarlo Fianchisti;
- **Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Siena, Arezzo, Firenze** con sede in Siena, strada Massetana Romana, codice fiscale 92067960523 rappresentato del Dott. Perito Agrario Lorenzo Venturini.
- **Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Laureati della Provincia di Firenze** con sede in Firenze, via Baracca 17, codice fiscale 80021510484, rappresentato dal Dott. Perito Industriale Denni Scarpina.

facenti parte della Consulta interprofessionale tecnica costituita con Protocollo d'intesa del 30 marzo 2007 di seguito definiti come soggetti organizzatori,

PREMESSO

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposto sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali;
- che il DPR 7.08.2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" prevede che l'attività di formazione possa essere svolta anche da Ordini e Collegi in cooperazione con altri soggetti;
- che nelle linee guida emanate dai rispettivi Consigli Nazionali viene ribadita l'opportunità di ricorrere alla cooperazione con altri soggetti per l'organizzazione di iniziative formative;
- che è stata riconosciuta la necessità di provvedere alla identificazioni di percorsi formativi comuni per le professioni aderenti alla consulta in materia di Prevenzioni Incendi;

- che gli Ordini e i Collegi, cooperano per l'organizzazione di eventi formativi inerenti le tematiche di prevenzione incendi, già dal giorno 1 giugno 2014:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo di cooperazione.

I soggetti organizzatori cooperano mutuamente nell'ambito della Consulta per l'organizzazione dei seguenti eventi:

Corsi di aggiornamento per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell'Interno (ex 818) di cui all'art. 7 del D.M.I. 05.08.2011.

Per ciascun corso/modulo formativo verrà individuato all'interno dei componenti della Consulta un *Soggetto erogatore* che provvederà alla gestione degli aspetti amministrativi, organizzativi e finanziari.

Tutti i soggetti convenuti per la stipula dell'accordo riconoscono la validità del corso e ne condividono la responsabilità scientifica.

Ciascun soggetto organizzatore provvederà ad inserire nel proprio piano formativo le singole iniziative al fine di riconoscere i crediti formativi ai propri iscritti.

Art. 2

Obblighi del Soggetto erogatore

1) Il Soggetto erogatore si impegna:

- a fornire i servizi oggetto dell'accordo nei tempi stabiliti;
- a conservare la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione;

2) a pubblicizzare le iniziative secondo modalità concordate;

3) a non diffondere i materiali didattici predisposti per l'iniziativa ad esclusione dei partecipanti aventi titolo all'iniziativa;

4) a fornire a ciascun soggetto organizzatore i dati dei propri iscritti per ogni evento;

5) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo, escluso i soggetti di diretta emanazione di ogni Ordine e Collegio.

Art. 3

Partecipazione alle spese

Le spese di organizzazione degli eventi formativi saranno ripartite in parti uguali tra i sottoscrittori.

Art. 4

Attestati di frequenza

Ciascun soggetto organizzatore provvederà a fornire ai propri iscritti l'attestato di frequenza al corso che verrà compilato secondo gli standard definiti ed unificati come da modello allegato.

Art. 5

Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2021.

Art. 6

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di cooperazione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Firenze, 14 novembre 2017

L'Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Firenze

L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze


L'Ordine dei Chimici della Toscana

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

**Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Siena,
Arezzo, Firenze**

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Laureati della Provincia di Firenze
